3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 agosto 2003** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 2002, n. **14.**

Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia . . . . . Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 gennaio 2003, n. **2-123/Leg.**

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. recante: Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento» . . . . . Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 febbraio 2003, n. **025/Pres.**

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 12/2002, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista. Approvazione . . . . . Pag. 4

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. **5.**

Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale della Regione Veneto . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. **6.**

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. **7.**

Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. **8.**

Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale . . . . . Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. **8.**

Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e interventi per l'incentivazione dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale . . . . . Pag. 11

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. **1.**

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) . . . . . Pag. 18

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. **3.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) . . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. **4.**

Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005 . . . . . Pag. 31

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2003, n. **5.**

Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative» - Denuncia di inizio attività . . . . . Pag. 31

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 2002, n. 14.

Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 26 novembre 2002)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per le elezioni del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia

1. La presente legge stabilisce le misure organizzative necessarie per lo svolgimento delle prime elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia.

2. Per lo svolgimento delle prime elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia i presidenti di seggio sono scelti nell'ambito dell'albo previsto dall'art. 44 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 (Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1), nella composizione risultante alla data di pubblicazione del manifesto di indizione dei comizi elettorali. A tal fine la provincia richiede alla Regione Trentino-Alto Adige/-Südtirol l'elenco dei presidenti iscritti all'albo e lo trasmette alla cancelleria della Corte di appello di Trento entro il quarantesimo giorno precedente a quello delle elezioni.

3. La giunta provinciale promuove specifici programmi di formazione e di aggiornamento dei presidenti di seggio, assumendone le spese. Ai partecipanti alle predette attività formative è corrisposta, a carico del bilancio provinciale, un'indennità di presenza giornaliera stabilita dalla giunta provinciale fino ad una misura massima pari al compenso spettante ai presidenti di seggio.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Sussidi per gli elettori residenti all'estero

1. Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia, sono concessi i sussidi previsti dall'art. 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del consiglio regionale) e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L. I sussidi previsti dal predetto art. 76, primo comma, lettere da *a)* a *d)*, sono concessi nella misura doppia rispetto agli importi ivi previsti. In alternativa l'elettore interessato, purché residente in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento, può chiedere alla provincia il sussidio per l'utilizzo dell'aereo nella misura e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni dell'art. 76 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituiti gli organi regionali con i corrispondenti organi provinciali.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 3.

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

1, Per la cura degli adempimenti concernenti l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia è istituito un nuovo servizio provinciale, Con le modalità previste dall'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), sono definite le competenze del predetto servizio che e comunque attivato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle elezioni il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti provinciali prevede specifiche disposizioni per l'utilizzo del lavoro straordinario e per la mobilità del personale in servizio nonché per l'assunzione a tempo determinato di personale necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali, anche in deroga alla disciplina generale dei predetti istituti.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella *A*.

Art. 4.

Modifiche della legge provinciale 1º ottobre 2002, n. 13 (Disciplina del referendum *confermativo previsto dall'art. 47 dello statuto speciale)*

1. Al comma 4, dell'art. 2 della legge provinciale 1º ottobre 2002, n. 13, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «non appena costituito».

2. L'art. 5 della legge provinciale n. 13 del 2002, è sostituito dal seguente:

«*Art. 5. Ufficio centrale per il* referendum — 1. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del testo della legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione, presso la provincia è istituito l'Ufficio centrale per il *referendum* nominato con decreto del presidente della provincia e composto da tre esperti, ad uno dei quali è attribuita la funzione di presidente, scelti nell'ambito delle seguenti categorie:

a) magistrati a riposo;

b) docenti universitari in materie giuridiche;

c) avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori.

2. Le funzioni di segretario dell'ufficio sono svolte da un esperto in materia elettorale, nominato dalla giunta provinciale.

3. Ai componenti dell'ufficio è corrisposto,per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori del rispettivo ufficio, un compenso pari a 150,00 euro. Al segretario dell'ufficio è corrisposto, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, un compenso pari a 120,00 euro.

4. Le misure dei compensi previsti dal comma 3 sono aggiornate ogni tre anni in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le cifre risultanti sono arrotondate all'euro superiore.

5. Le spese per i compensi di cui al comma 3 sono a carico dell'Amministrazione provinciale.»

Art. 5.

Oneri finanziari

1. Per quanto riguarda l'assunzione degli oneri finanziari per l'organizzazione e per lo svolgimento delle elezioni di cui alla presente

legge si applica l'art. 79 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituita la Regione Trentino-Alto Adige con la provincia autonoma di Trento.

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituita apposita unità previsionale di base pel bilancio provinciale.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della giunta provinciale)

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis* — 1. Ai componenti della giunta provinciale che non fanno parte del Consiglio provinciale, oltre alle indennità di carica previste dall'art. 1 e fermo restando quanto spettante ai sensi degli articoli da 2 a 5-*bis,* compete altresì:

a) il trattamento economico, previdenziale e assistenziale previsto per i consiglieri regionali dalla legge regionale n. 2 del 1995 alle condizioni previste dalla medesima legge, ove gli stessi siano stati eletti nella legislatura in corso quali consiglieri provinciali;

b) il trattamento economico previsto per i consiglieri regionali della legge regionale n. 2 del 1995 al netto degli oneri previdenziali e assistenziali, ove gli stessi non siano stati eletti nella legislatura in corso quali consiglieri provinciali.

2. Per l'amministrazione dei contributi e delle quote aggiuntive, nonché per l'erogazione dei trattamenti economici previdenziali e assistenziali di cui al comma 1, lettera *a),* la provincia può stipulare con il Consiglio regionale apposita convenzione che disciplina i reciproci rapporti giuridici ed economici.».

2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 120.000,00 euro pet l'esercizio finanziario 2003 e di 1.450.000,00 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le disponibilità previste nei fondi per nuove leggi - spese correnti (unità previsionale di base 95.1.110). Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 7.

Copertura degli oneri

1. Per il triennio 2002-2004 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella *A*. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento).

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 21 novembre 2002

DELLAI

TABELLA *A*

COPERTURA DEGLI ONERI
(ARTICOLO 7)

	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
	—	—	—
a) oneri complessivi da coprire:			
Art. 1 - Oneri per l'elezione del consiglio provinciale e del presidente della provincia	—	2.000.000,00	—
Art. 2 - Sussidi per gli elettori residenti all'estero	—	100.000,00	500.000,00
Art. 3 - Istituzione di un servizio provinciale	—	135.000,00	135.000,00
Totale oneri da coprire.	—	2.235.000,00	635.000,00
b) Mezzi di copertura:	—	2.235.000,00	635.000,00
Unità di base 95.1.110 - fondo per nuove leggi spese correnti			
Totale mezzi di copertura	—	2.235.000,00	635.000,00

03R0338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 gennaio 2003, n. **2-123/Leg.**

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. recante: Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 5 del 4 febbraio 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare della provincia;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3358 di data 23 dicembre 2002, avente ad oggetto: «Modifica dell'art. 16 del DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., - Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento»:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica dell'art. 16 del DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.

1. All'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., nel comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Alla stipula e alla sottoscrizione degli atti negoziali, ivi compresi i buoni d'ordine, provvede il dirigente. Tali funzioni possono essere delegate dal dirigente a direttori o funzionari della struttura competente inquadrati in una categoria non inferiore a C, livello evo-

luto. Ciascun dirigente definisce le modalità organizzative idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti nei medesimi programmi approvati.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 gennaio 2003

DELLAI

03R0342

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 febbraio 2003, n. **025/Pres.**

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26, comma 4, della legge regionale n. 12/2002, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale *della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 5 marzo 2003)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto l'art. 26 della citata legge regionale n. 12/2002 e, in particolare:

il comma 1, che disciplina i percorsi formativi attraverso i quali è possibile conseguire la qualificazione professionale di estetista;

il comma 3, il quale stabilisce che i suddetti percorsi professionali sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76;

il comma 4, che demanda ad apposito regolamento di esecuzione la definizione dei programmi dei corsi previsti al comma 1 dell'art. 26 e la composizione della commissione d'esame;

Ritenuto di adottare il «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 231 del 3 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Trieste, 7 febbraio 2003

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di esecuzione di cui all'art. 26, comma 4 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.

Art. 1.

Esercizio professionale dell'attività di estetista in forma imprenditoriale

1. L'esercizio dell'attività di estetista in forma imprenditoriale richiede il possesso della qualificazione professionale di estetista, che si consegue dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno, oppure da un anno di inserimento lavorativo presso un'impresa di estetista;

b) un anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. Per l'ammissione ai corsi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* è necessario aver svolto il relativo periodo di attività lavorativa qualificata nel quinquennio antecedente la richiesta di partecipazione all'attività formativa, dimostrabile attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente.

3. Per «attività lavorativa qualificata» s'intende lo svolgimento di attività lavorativa riferibile almeno al terzo livello di inquadramento del contratto Collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.

4. Il corso di prima formazione previsto alla lettera *a)* del comma 1 ha durata biennale, con almeno 1100 ore annuali ovvero, nel caso in cui il corso si rivolga a soggetti di età superiore a 25 anni, con almeno 900 ore annuali.

5. Il corso annuale di specializzazione previsto alla lettera *a)* del comma 1 ha una durata di almeno 600 ore.

6. I corsi di formazione teorica previsti alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono corsi integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa ed hanno una durata di almeno 300 ore.

7. I corsi di formazione professionale di cui ai commi 4, 5 e 6 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni e possono essere finanziati con fondi regionali e/o comunitari.

8. Tra le materie di insegnamento devono essere previste le seguenti:

a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e anatomia;
c) nozioni di chimica e dermatologia;
d) massaggio estetico del corpo;
e) estetica, trucco e visagismo;
f) apparecchi elettromeccanici;
g) nozioni di psicologia;
h) cultura generale ed etica professionale.

9. L'ulteriore definizione del programma dei corsi e la loro effettiva durata sono demandati all'ordinamento didattico.

10. L'ordinamento didattico dei corsi è stabilito sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 76/1982.

11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 30 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, il comune accerta il possesso del requisito della qualificazione professionale di cui all'art. 26 della legge medesima.

Art. 2.

Esercizio professionale dell'attività di esterista in forma non imprenditoriale

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della legge regionale n. 12/2002, l'esercizio professionale in forma non imprenditoriale dell'attività di estetista, da parte dei dipendenti, collaboratori familiari o soggetti comunque inseriti presso un'impresa di estetista, richiede il possesso della qualifica professionale che si consegue, alternativamente, attraverso:

a) il superamento della prova d'esame successiva al corso regionale biennale di qualifica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

b) il superamento della prova d'esame per l'iscrizione nelle liste di collocamento, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

c) l'attribuzione al dipendente della qualifica professionale di lavorante estetista di terzo livello, secondo quanto previsto dal contratto Collettivo nazionale di lavoro di categoria ovvero, per i soggetti non dipendenti, lo svolgimento delle mansioni previste dal citato livello contrattuale.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Per l'espletamento dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 1, comma 1 è costituita la commissione per l'esame di qualificazione «estetiste» (in seguito denominata commissione).

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente alla formazione professionale e dura in carica cinque anni.

3. La commissione è composta da:

a) un dipendente della direzione regionale della formazione professionale, di categoria non inferiore a D5, con funzioni di presidente;

b) un dipendente della direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, di categoria non inferiore a D5;

c) due dipendenti regionali esperti nelle materie fondamentali impartite nei corsi, designati dalla direzione regionale della formazione professionale;

d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2002.

4. Il provvedimento di nomina prevede per ciascun componente della commissione un sostituto, da impiegare in caso di assenza o di impedimento del titolare.

5. Le funzioni di segretario e segretario sostituto sono svolte da dipendenti regionali, di categoria non inferiore a D2.

6. La commissione rilascia a seguito del superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'art. 1, comma 1, l'attestato di qualificazione professionale di estetista.

7. Con il provvedimento di nomina della commissione viene stabilito l'ammontare dei compensi e dei rimborsi di cui all'art. 26, comma 5 della legge regionale n. 12/2002.

Art. 4.

Norme transitorie

1. La qualificazione professionale di estetista conseguita ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161 e della legge regionale 27 maggio 1991, n. 21, è titolo idoneo all'esercizio dell'attività di estetista ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 12/2002.

2. Gli allievi che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2002 frequentano le varie fasi dei corsi compresi nei piani regionali di formazione professionale, conseguono la qualificazione di estetista di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento al termine dei corsi stessi, mediante il superamento dell'esame previsto dalla norma medesima.

3. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di estetista rilasciate dai comuni ai sensi della legge n. 161/1963 e della legge regionale n. 21/1991, si intendono idonee allo svolgimento dell'attività di estetista ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 12/2002.

Visto: *il presidente:* TONDO

03R0220

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. **5.**

Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale della Regione Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 36 dell'8 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Veneto e in particolare la giunta regionale, esercitano la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle Unità locali socio sanitarie (ULSS), le aziende ospedaliere del Veneto e, sugli enti afferenti il settore sociale e sugli enti convenzionati ove previsto, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, art. 20 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, per mezzo della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la giunta regionale istituisce la struttura regionale per le attività ispettive e di vigilanza ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività ispettiva e di vigilanza

1. L'attività ispettiva e di vigilanza della struttura regionale si esercita con riguardo ai settori sanitario, ospedaliero e sociale ed è di carattere amministrativo e contabile, in particolare nei settori delle forniture di beni e di servizi.

2. Qualora la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza accerti irregolarità o inefficienze invia alla giunta regionale specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l'obbligo di trasmettere la relativa comunicazione all'autorità giudiziaria competente.

3. La giunta regionale nei casi in cui la normativa vigente preveda conseguenze al verificarsi di specifici presupposti, ne adotta i conseguenti provvedimenti.

4. Al di fuori dei casi previsti di cui al comma 3 la giunta adotta idonee prescrizioni nei confronti dei direttori generali delle ULSS, delle aziende ospedaliere, dei presidenti e/o direttori degli enti afferenti il settore socio-sanitario, indicando un termine perentorio per i relativi adempimenti.

5. Le ispezioni possono essere ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie vengono effettuate d'ufficio di volta in volta su aspetti generali riguardanti gli enti da controllare.

6. Le ispezioni straordinarie vertono su fattispecie particolari e possono essere attivate su segnalazione:

a) della giunta regionale;

b) dei componenti del consiglio regionale;

c) dei componenti del collegi dei revisori degli enti sottoposti al controllo;

d) dell'agenzia regionale socio sanitaria;

e) del difensore civico.

Art. 3.

Disposizioni organizzative

1. La struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza afferisce direttamente alla segreteria generale della programmazione. La giunta regionale individua i compiti e il livello organizzativo della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive modificazioni. La struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, nello svolgimento dei compiti assegnati, si avvale di personale proprio costituito da funzionari, istruttori direttivi e dal relativo responsabile avente la qualifica di dirigente regionale.

2. Per fattispecie specifiche la struttura può avvalersi di professionalità ricercate tra il personale in servizio presso la Regione Veneto o presso altri enti pubblici.

3. In caso di necessità di personale di cui al comma 2, ci si può avvalere anche di professionalità esterne.

4. Allo scopo di assicurare l'esercizio della funzione di vigilanza, il personale assegnato alla struttura, nello svolgimento delle relative competenze, ha libero accesso alle sedi ed ai locali utilizzati dagli enti sottoposti all'attivita ispettiva.

5. Gli enti di cui sopra hanno l'obbligo di fornire la documentazione richiesta dai funzionari della struttura.

6. Le modalità di accesso alle sedi ed ai locali degli enti, nonché l'acquisizione della documentazione richiesta sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 5.

7. La Magistratura ordinaria e la Magistratura contabile possono avvalersi della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza per specifiche attività di indagini di competenza delle medesime previa apposita convenzione.

Art. 4.

R e l a z i o n i

1. Il dirigente responsabile della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza predispone una specifica relazione, con cadenza semestrale, sull'attività di vigilanza svolta. Tali relazioni sono inviate alla giunta che le trasmette tempestivamente al consiglio regionale.

Art. 5.

Regolamento attuativo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana un apposito regolamento per la disciplina delle funzioni e delle modalità dell'attività ispettiva e di vigilanza.

Art. 6.

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 16 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

Art. 7.

Norma transitoria

1. La commissione consiliare competente in materia socio-sanitaria è incaricata di acquisire ogni dato ed elemento utile per l'attenta verifica delle procedure e dei sistemi di controllo e vigilanza in atto nella Regione Veneto in materia sociosanitaria.

2. La commissione consiliare di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, conclude la sua attività presentando al consiglio regionale un'apposita relazione sull'attività di verifica di cui al presente articolo.

3. Ai sensi del terzo comma dell' art. 24 dello statuto, nell'attività conoscitiva di cui al presente articolo, gli amministratori dipendenti della Regione e degli enti, aziende ed agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti in loro possesso anche in esenzione del segreto d'ufficio.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già disposti con la legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14, di approvazione del bilancio 2003, e pluriennale 2003 - 2005, alle unità previsionali di base 017 (oneri per il personale) e 029 (attività di supporto al ciclo della programmazione).

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 4 aprile 2003

GALAN

03R0413

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. **6.**

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 36 dell'8 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

1. L'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, è così sostituito:

«Art. 2 *(Destinatari dei contributi).* — 1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese,

anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

2. Le imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* devono avere sede legale ed operativa nel Veneto.

3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;

b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

4. I requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono:

a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;

b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;

c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo».

Art. 2.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, è così sostituito:

«2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3-*bis* e 3-*ter*».

Art. 3.

*Inserimento degli articoli 3-*bis *e 3-*ter
nella legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 sono inseriti i seguenti articoli 3-*bis* e 3-*ter*:

«Art. 3-*bis (Contributi alle imprese del settore agricolo).* — 1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C28 del 1º febbraio 2000.

2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904 del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa riferimento:

a) alla misura n. 2 "Insediamento dei giovani in agricoltura" del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda l'avvio di attività imprenditoriali;

b) alla misura n. 1 "Investimenti nelle aziende agricole", alla misura n. 7 "Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli", alla misura n. 13 A "Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità", alla misura n. 16 A "Agriturismo", alla misura n. 16 B "Diversificazione delle atti vità aziendali" del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;

c) alla misura n. 3 "Formazione" del PSR, per quanto riguarda la formazione.

Art. 3-*ter (Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura).* — 1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 2792/1999 del consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al DOCUP 2000-2006 completamento di programmazione per le regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto applicabili si fa riferimento alla misure n. 3.2 "acquacoltura", n. 3.4 "trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici", n. 3.5 "pesca acque interne", n. 4.1 "piccola pesca costiera", n. 4.3 "promozione dei prodotti ittici" e n. 4.6 "diffusione di nuove tecnologie" dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).».

Art. 4.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

1. Al numero 4), della lettera *b)* del comma 1, dell'art. 6, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, dopo le parole: «nei settori innovativi» sono aggiunte le seguenti: «e nella diversificazione dei prodotti».

Art. 5.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1

1. All'art. 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, numero 1, dopo le parole: «per gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3» sono aggiunte le seguenti: «e lettera *a)*, comma 2, dell'art. 3-*bis*;»;

b) al comma 1, numero 2, dopo le parole: «per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 3» sono aggiunte le seguenti: «,lettera *b)*, comma 2, dell'art. 3-*bis* e all'art. 3-*ter*;»;

c) al comma 1, numero 3, dopo le parole: «per gli interventi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 3» sono aggiunte le seguenti: «e lettera *c)*, comma 2, dell'art. 3-*bis*».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 4 aprile 2003

GALAN

03R0414

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. **7.**

Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 36 dell'8 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate a dotare gli edifici di spazi e strutture adeguati alle esigenze abitative delle persone handicappate gravi ivi residenti.

2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc., realizzati in aderenza agli edifici esistenti.

3. Restano fermi, per gli ampliamenti di cui al comma 2, le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, quelle previste dalla normativa vigente sulle distanze dalle strade, sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché gli eventuali vincoli igienico-sanitari che vietano ogni tipo di nuova edificazione.

Art. 2.

Concessioni in deroga

1. La domanda per il rilascio della concessione edilizia deve essere corredata da:

a) una certificazione medica rilasciata dall'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», della persona ivi residente con indicazione delle condizioni necessarie a garantire il completo soddisfacimento delle esigenze abitative delle persone handicappate;

b) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, accompagnata da idonea rappresentazione grafica dello stato di fatto, che attesti l'impossibilità tecnica di reperire spazi adeguati nell'ambito dell'edificio di residenza;

c) il progetto del nuovo volume che evidenzi le soluzioni tecniche adottate per il conseguimento delle speciali finalità dell'intervento nel rispetto della normativa vigente.

2. All'atto del rilascio della concessione edilizia, sulle volumetrie realizzate ai sensi dell'art. 1, è istituito a cura del concessionario un vincolo di durata triennale di non variazione della destinazione d'uso, di non alienazione e non locazione a soggetti non portatori di handicap, da trascriversi presso la conservatoria dei registri immobiliari.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 4 aprile 2003

GALAN

03R0415

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. **8.**

Disciplina dei distretti produttivi ed interventi di politica industriale locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Veneto n. 36 dell'8 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze regionali di cui all'art. 117 della Costituzione e in conformità ai principi fondamentali statali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi e della disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato alle imprese, promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale.

2. La presente legge disciplina, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo locale.

Art. 2.

Definizione

1. Il distretto produttivo è caratterizzato dalla compresenza sul territorio:

a) di un'elevata concentrazione di imprese fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;

b) di un insieme di attori istituzionali aventi competenze ed operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprse e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in un patto per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

Art. 3.

Indicatori di rilevanza del sistema produttivo locale

1. Ai fini della eligibilità a distretto produttivo un sistema produttivo locale è rilevante quando:

a) comprende un numero di unità locali produttive operanti, anche in sistemi di specializzazione integrata, non inferiore a ottanta e un numero di addetti non inferiore a duecentocinquanta; per entrambi gli indicatori fa fede il dato reso disponibile dal più recente censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) o da altre fonti informative riconosciute dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) presenta al suo interno un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio, documentabile dall'analisi organizzativa delle catene di fornitura;

c) è in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata da una descrizione dell'originalità dei prodotti e dei processi, dalla presenza di imprese leader nei singoli settori, dal numero di brevetti registrati dalle imprese, nonché dalla presenza di istituzioni formative specifiche o centri di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro.

Art. 4.

S o g g e t t i

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono:

a) imprese operanti nel territorio regionale;

b) enti locali;

c) autonomie funzionali;

d) associazioni di categoria previste dal tavolo di concertazione regionale;

e) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, cooperative, attivi nell'ambito della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo;

f) istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

Art. 5.

Patto di sviluppo disirettuale

1. Il patto di cui all'art. 2, comma 2, deve essere redatto secondo i criteri approvati con provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e riguarda un periodo di attuazione non eccedente i tre anni.

Art. 6.

Rappresentante del patto di sviluppo distrettuale

1. Contestualmente alla sottoscrizione del patto i soggetti partecipanti individuano nel proprio ambito, all'interno dei soggetti di cui all'art. 4 e secondo un criterio fiduciario, la persona fisica denominata rappresentante destinata a rappresentare il distretto produttivo nella consulta di cui all'art. 9, ad assicurare la coerenza strategica e monitorare la fase di realizzazione del patto di sviluppo industriale.

Art. 7.

Ammissibilità del patto di sviluppo distrettuale

1. La camera di commercio, nel cui ambito territoriale opera il maggior numero di imprese del distretto come individuato dall'art. 3, iscritte al registro delle imprese, verifica la compatibilità economica e di fattibilità complessiva del patto, anche in relazione all'adeguatezza dei soggetti componenti la coalizione che esprime il patto medesimo.

2. Le province nel cui ambito territoriale operano le imprese del distretto esprimono parere in ordine alla compatibilità territoriale dei patti di sviluppo distrettuali con riferimento agli strumenti della programmazione provinciale.

3. Ciascun patto è destinato a valere per il triennio successivo decorrente dalla data di approvazione del primo bando ad esso riferito.

4. Alla scadenza del triennio la giunta regionale verifica la permanenza degli indicatori di cui all'art. 3.

Art. 8.

Procedure di ammissibilità

1. Il patto di sviluppo distrettuale deve essere depositato dal rappresentante di cui all'art. 6, entro il 1º marzo di ogni anno, presso la sede della camera di commercio individuata ai sensi dell'art. 7, comma 1 e presso la sede delle province interessate di cui all'art. 7, comma 2.

2. La camera di commercio entro il 31 marzo provvede alle verifiche di cui all'art. 7, comma 1 e trasmette il patto ammesso alla struttura regionale competente ai fini delle conseguenti determinazioni in ordine alla compatibilità del patto con la programmazione regionale generale e settoriale.

3. Le province, entro il 31 marzo provvedono alle verifiche di cui all'art. 7, comma 2 e trasmettono il loro parere sui patti di loro competenza. Trascorso tale termine la struttura regionale procede alle determinazioni di competenza. Nel caso di pareri contrastanti prevale quello della provincia sul cui territorio opera il maggior numero di imprese.

4. Entro il 30 giugno la struttura regionale competente, acquisito il parere della consulta dei distretti di cui all'art. 9, invia i patti pervenuti, corredati dalla documentazione e da una relazione conclusiva afferente le valutazioni di cui al comma 2, alla giunta regionale affinché provveda all'emanazione dei bandi di cui al comma 5.

5. La giunta regionale approva i bandi per l'assegnazione delle risorse ai progetti di attuazione dei patti di sviluppo distrettuali e ne determina le modalità di gestione.

Art. 9.

Consulta dei distretti

1. Presso la giunta regionale è istituita la consulta dei distretti.

2. La consulta è l'organismo di partecipazione dei distretti alla fase di realizzazione e monitoraggio dei patti di sviluppo distrettuale.

3. La consulta di cui al comma 1 è composta dai rappresentanti individuati da ciascun patto ai sensi dell'art. 6, da un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dal tavolo di concertazione regionale ed è presieduta dall'assessore competente in materia di politiche per l'impresa, che la convoca.

4. Ciascun componente della consulta decade di diritto allo scadere del triennio indicato all'art. 5.

5. La consulta esprime parere sui patti di sviluppo distrettuale di cui all'art. 5.

Art. 10.

Bandi di assegnazione

1. L'assegnazione delle risorse, destinate alla realizzazione dei progetti che danno concreta attuazione al patto di sviluppo distrettuale, è regolata da specifici bandi.

2. Ciascun bando individua i soggetti pubblici e privati ammessi a partecipare ed indica:

a) gli ambiti territoriali e settoriali nonché le materie prioritarie sulla base di quanto contenuto nel patto di sviluppo distrettuale;

b) le iniziative agevolabili, la procedura di attuazione e la ripartizione percentuale degli stanziamenti disponibili per ciascuna categoria di iniziativa;

c) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile in relazione a ciascun tipo d'iniziativa;

d) la quota massima di cofinanziamento regionale che non può essere maggiore del quaranta per cento dei costi dichiarati. Tale quota viene comunque garantita per gli interventi di cui alla lettera *a)*, comma 1 dell'art. 12. Per quelli di cui alle lettere *b), c), d), e)* ed *f)*, comma 1 dello stesso articolo, la quota di cofinanziamento regionale, che comunque non deve essere superiore alla percentuale sopraindicata, non può eccedere quella di partecipazione delle imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

e) le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, ivi comprese eventuali anticipazioni non superiori al quaranta per cento della quota regionale;

f) i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione richiesta a pena di decadenza, le procedure per la rendicontazione e per il controllo;

g) i criteri di priorità e di preferenza per l'assegnazione delle agevolazioni;

h) le intensità e le forme di aiuto, il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti comunitari, nazionali, regionali e locali ed eventualmente le regole di cumulo;

i) gli indicatori fisici e finanziari per il monitoraggio degli interventi finanziati e la valutazione dei risultati raggiunti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) del provvedimento della giunta regionale che approva ciascun bando, i soggetti di cui al comma 2 devono presentare i progetti esecutivi di opere, impianti, attrezzature e servizi inerenti la realizzazione degli obiettivi indicati dal bando medesimo.

Art. 11.

Criteri di valutazione

1. I criteri di valutazione dei progetti esecutivi privilegiano:

a) il coinvolgimento di più province nel progetto;

b) la coerenza rispetto alle priorità strategiche della politica economica e occupazionale regionale e del patto di sviluppo distrettuale;

c) l'assunzione di rischio e il grado di autofinanziamento dei promotori, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto;

d) la creazione di esternalità positive anche attraverso il sostegno dei livelli occupazionali e la formazione delle risorse umane, definite come beneficio sociale creato dalla realizzazione del progetto in termini di competenze, conoscenze, innovazioni diffuse nel distretto e non appropriabili o utilizzabili in via esclusiva da chi effettua l'investimento;

e) la valorizzazione di risorse e strutture locali, tramite il numero e la rilevanza delle strutture già presenti nel distretto coinvolte dal singolo progetto;

f) la partecipazione di più attori alla realizzazione del progetto, tramite il numero e la rilevanza dei soggetti coinvolti nel singolo progetto, con priorità accordata ai soggetti firmatari del patto di sviluppo distrettuale;

g) le sinergie e l'integrazione con progetti avviati nell'ambito di altri distretti produttivi, anche se includono imprese e territori di Regione confinanti a condizione che si tratti di interventi previsti in atti di programmazione concertata ed in condizione di reciprocità per la Regione del Veneto.

Art. 12.

I n t e r v e n t i

1. Sono oggetto d'intervento le seguenti iniziative:

a) realizzazione di opere ed infrastrutture strettamente funzionali e connesse al potenziamento, miglioramento e risanamento ambientale del territorio e delle aree produttive incluse nel sistema produttivo locale;

b) attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate o commissionate da una molteplicità d'imprese aggregate in una delle forme previste dall'art. 13;

c) realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, prodotti, macchinari, attrezzature, servizi, personale, soluzioni per la riduzione dell'inquinamento;

d) realizzazione di servizi informatici e telematici, che attengano ai settori individuati dal patto di sviluppo distrettuale e destinati a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra imprese della stessa filiera produttiva;

e) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva di cui alla lettera *d)*;

f) promozione commerciale di prodotti innovativi anche mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dai regolamenti n. 69/2001 (*de minimis*) della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 13 gennaio 2001, n. L 10.

Art. 13.

Destinatari

1. Possono concorrere in via prioritaria alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge in relazione agli interventi di cui all'art. 12, comma 1:

a) per la lettera *a)*: gli enti locali e le autonomie funzionali, i loro enti strumentali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico aderenti al patto di sviluppo distrettuale e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici o privati;

b) per le lettere *b), c), d), e), f)*: i consorzi d'impresa, le società consortili, le associazioni temporanee d'impresa che siano partecipati da almeno un terzo delle imprese aderenti al patto di sviluppo distrettuale, nonché i soggetti di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 4 e, nelle modalità previste dal bando, altri soggetti pubblici e privati.

Art. 14.

Attività di promozione e verifica

1. La giunta regionale svolge azione di promozione e di informazione nei confronti dei destinatari di cui all'art. 13 ed attua altresì specifiche azioni di ispezione e verifica sullo stato di attuazione degli interventi ammessi.

2. Il rappresentante del patto di sviluppo distrettuale di cui all'art. 6 trasmette, con cadenza stabilita dalla giunta regionale, le informazioni finanziarie ed una relazione contenente i risultati e le valutazioni degli interventi realizzati ai sensi della presente legge.

3. La giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 15.000.000,00 per ogni esercizio del triennio 2003-2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0053 «Interventi a favore delle PMI» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005, che vengono incrementate mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0186 «Fondo speciale per le spese di investimento», partita n. 6 «Interventi per lo sviluppo del sistema dei distretti industriali (quota finanziata con il fondo unico regionale per lo sviluppo economico di cui all'art. 55 della legge regionale n. 11/2001)» per competenza e cassa quanto all'esercizio 2003 e per sola competenza quanto ai due esercizi successivi.

Art. 16.

Norma di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione i bandi di cui all'art. 10 sono approvati dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge.

Art. 17.

Disposizioni finali

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia il provvedimento del consiglio regionale n. 79 del 22 novembre 1999, «Individuazione dei distretti industriali del Veneto», adottato ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 4 aprile 2003

GALAN

03R0416

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2003, n. **8.**

Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) e interventi per l'incentivazione dei mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Emilia-Romagna n. 8 del 28 aprile 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modiflche all'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina regionale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione).».

2. Dopo il comma 1, dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente comma 1-*bis:*

«1-*bis.* La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause di inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini, in armonia con i principi sanciti e gli obiettivi di contenimento indicati dalle norme statali e comunitarie in materia, nonché con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.».

3. All'alinea del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole: «orienta la propria attività al» sono sostituite dalle parole: «a tal fine opera con il».

4. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 30 del 1998, è soppresso.

Art. 2.

Modiche all'art. 2 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«*c)* sussidiarietà e liberalizzazione nel rispetto dei principi sanciti dalle norme comunitarie e da quelle statali in materia di concorrenza, oltre a quelli stabiliti dalla presente legge;» .

2. La lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«*f)* confronto tra i costi interni ed esterni dei diversi modi di trasporto individuali e collettivi, sulla base dell'unità di prodotto «persona trasportata per chilometro», al fine di rendere possibile ed incentivare la scelta delle modalità di trasporto meno costose per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite l'adozione di apposite politiche tariffarie, fiscali e dei prezzi;».

3. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'art. 2, della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunta la seguente lettera *f-bis):*

«*f*-bis*)* favorire la priorità a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici, nelle aree urbane e ai sistemi integrati con il trasporto pubblico, su ferro e su gomma, per la mobilità pendolare, in applicazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali relative alla mobilità sostenibile e agli obiettivi dei piani urbani della mobilità (PUM);».

Art. 3.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«*c)* reti, servizi autofilotranviari e sistemi di trasporto rapido a guida vincolata di superficie e sotterranei, quali tram-metro, metropolitana e simili;».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998, sono soppresse le parole: «di bacino».

2. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 25 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e con le direttive 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente, come già recepite nella normativa statale, tenendo conto degli accordi sulla qualità dell'aria sottoscritti con gli enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Programmazione di bacino provinciale).* — 1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilità di area vasta, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in rapporto ai modi e al fabbisogni di mobilità. Su tali ambiti agiscono gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali sia settoriali che riguardino i trasporti, i piani del traffico della viabilità extraurbana e i piani urbani della mobilità di area vasta.

2. La provincia, di concerto con la Regione e d'intesa con i comuni interessati, individua gli ambiti intercomunali ove promuovere la formazione dei piani di area vasta di cui al comma 1, propone i documenti preliminari di indirizzi e promuove i relativi accordi di programma.

3. Qualora i suddetti piani di livello intercomunale comportino varianti alla pianificazione territoriale e urbanistica si applicano le procedure di cui all'art. 40 della legge regionale n. 20 del 2000.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'art. 7 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 *(Programmazione di livello comunale).* — 1. I comuni così come individuati dalla Regione ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sono tenuti all'adozione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione al trasporto pubblico e alla mobilità pedonale e ciclabile, così come indicati dalle direttive europee, dai piani di trasporto e dalle leggi statali e regionali.

2. La Regione, nell'ambito delle azioni di attuazione dei principi della mobilità sostenibile, della sua regolamentazione e di sviluppo della integrazione modale, di cui all'art. 30 della presente legge, promuove e finanzia prioritariainente l'attuazione degli interventi, volti alla valorizzazione e al potenziamento dei servizi di trasporto pub-

blico regionale e locale, delle reti della mobilità pedonale e ciclabile e dei sistemi integrati di mobilità, previsti nei piani urbani della mobilità e nei piani urbani del traffico.

3. La Regione può inoltre promuovere interventi di comuni singoli o associati che non sono compresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei piani urbani del traffico.

4. I piani di settore di livello comunale seguono le procedure di approvazione di cui all'art. 34 della legge regionale n. 20 del 2000 e possono apportare modifiche o integrazioni, relativamente alle infrastrutture per la mobilità previste dal piano operativo comunale, ai sensi dell'art. 30 della medesima legge regionale n. 20 del 2000.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1, dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «in materia di» sono sostituite con: «per la elaborazione degli accordi di programma di cui all'art. 12 e per la».

2. Dopo il comma 1, dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente comma 1-*bis:*

«1-*bis.* La giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente il consuntivo dell'attività svolta e le previsioni operative conseguenti.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'alinea del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:

«1. L'atto di indirizzo di cui all'art. 8 contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento:».

2. Alla lettera *b)*, del comma 1, dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «salvaguardia» sono aggiunte le parole: «, al potenziamento».

3. Dopo la lettera *c)* del comma 1, dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunta la seguente lettera *c*-bis*)*:

«*c*-bis*)* a una immagine omogenea, coordinata ed identificabile del servizio pubblico, dei mezzi, delle fermate e dell'informazione;».

4. La lettera *f)* del comma 1, dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«*f)* alla promozione di soluzioni che concorrano alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione dei consumi energetici, alla vivibilità delle aree urbane, extraurbane e delle zone sensibili, favorendo l'introduzione di tecnologie innovative anche in coerenza con gli obblighi assunti a livello statale ed internazionale;» .

5. La lettera *h)* del comma 1, dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste;».

6. Dopo la lettera *i)* del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere *i*-bis*)* e *i*-ter*)*:

«i-bis*)* a garantire e facilitare il pendolarismo scolastico e lavorativo, la fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso prioritariamente alle strutture socio-sanitarie e amministrative;

i-ter*)* a servire il territorio delle comunità montane e le aree a bassa frequentazione.».

7. Al comma 2, dell'art. 9 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «locale» sono soppresse le seguenti: «ai sensi della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'art. 10 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi)*. — 1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, la Regione perviene all'intesa, relativa ai servizi minimi, in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 30 del 1998

1. All'alinea del comma 2 ,dell'art. 11 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola «accordi» sono aggiunte le seguenti parole: «, tenendo conto delle valutazioni della competente commissione consiliare,».

2. Il comma 3 dell'art. 11, della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«3. La Regione organizza, mediante apposita conferenza, la partecipazione delle province e dei comuni agli accordi di cui al comma 1. Alla Conferenza partecipano anche le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale. Qualora l'accordo rivesta importanza per una parte rilevante del territorio regionale, la Regione organizza la partecipazione degli enti locali interessati acquisendone l'intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 1, dell'art. 12 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituito:

«1. La Regione, sulla base degli indirizzi di cui all'art. 8, promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico finalizzati anche alla riduzione del trasporto privato».

2. Il comma 5, dell'art. 12 della legge regionale n. 30 del 1998. è così sostituito:

«5. Gli indirizzi, di cui all'art. 8, per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali, le associazioni imprenditoriali e ambientali, dei consumatori e degli utenti.» .

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'art. 13 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale)*. — 1 . La Regione assume come principio la separazione tra le funzioni di amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del trasporto pubblico regionale e locale. L'affidamento della gestione del servizio avviene nel rispetto delle leggi e degli indirizzi regionali.

2. Le funzioni di programmazione attengono all'analisi della domanda e alla definizione della rete e della qualità e quantità dell'offerta di trasporto pubblico, su ferro e su gomma, e sono definite dall'accordo di programma tra Regione, province e comuni; le funzioni di progettazione sono di competenza degli enti locali territoriali o delle loro agenzie e attengono alla definizione del servizio offerto al pubblico (orari, numero delle corse giornaliere per ogni linea, bigliettazione integrata, tenuta dei mezzi, e simili) oggetto dell'affidamento; la gestione del servizio è regolata dal contratto di servizio tra gli enti locali competenti, o la loro agenzia, e i soggetti affidatari ed è sottoposta al controllo degli enti stessi o della loro agenzia.

3. Il trasporto pubblico regionale e locale è altresì improntato al principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. Inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, indicato dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo svi-

luppo delle ferrovie comunitarie, è attuato nella forma della separazione societaria, secondo le modalità e i tempi definiti dagli articoli 22 e 44 della presente legge.

4. Gli enti competenti affidano la gestione delle reti mediante provvedimento di concessione, mentre conferiscono la gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale mediante affidamento a soggetti individuati secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Ove esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità, inerenti prioritariamente l'efficacia, l'affidamento del servizio può essere in esclusiva. E in ogni caso esclusiva la concessione della gestione della rete.

5. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti. I gestori a qualunque titolo applicano il relativo Contratto nazionale di settore;

6. La scelta dei soggetti gestori dei servizi è effettuata di norma attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione della direttiva 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi).

7. Alle procedure concorsuali di cui al comma 6 e al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee, tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali sono ammesse anche associazioni temporanee (ATI) costituite da imprese idonee. L'ente competente può definire in fase di bando l'obbligatorietà, in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.

8. Laddove l'ente competente non preveda l'obbligo della trasformazione in società di capitali o in forma consortile, lo stesso prevede, in sede di bando e con i limiti imposti dall'art. 14-*ter,* in caso di aggiudicazione a una ATI, il separato affidamento a ciascun componente della stessa della parte del lotto di servizi specificata nell'offerta. In caso di inadempienza di uno degli affidatari, è necessario il subentro negli obblighi delle imprese già componenti l'ATI. L'offerta deve prevedere esplicite dichiarazioni di disponibilità e precise individuazioni in merito. In caso di ulteriore inadempienza, l'ente affidante procede alla revoca di tutti gli affidamenti conseguenti alla procedura in questione.

9. L'ente competente, in sede di bando, garantisce che la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali, ivi compreso il materiale rotabile, essenziali per l'effettuazione del servizio, non costituisca elemento discriminante per la valutazione delle offerte. In particolare l'ente competente garantisce al gestore risultante aggiudicatario la disponibilità delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio.

10. Gli affidamenti dei servizi disciplinati dalla presente legge hanno la durata stabilita dall'ente competente, comunque non superiore a nove anni, che possono subire incremento esclusivamente nei casi particolari previsti dall'art. 14-*ter.*

11. Per il trasporto autofilotranviario, qualora la rete e gli impianti non siano gestiti dal soggetto che ne detiene la proprietà, gli stessi sono gestiti dal soggetto titolare dell'affidamento dei servizi per la medesima durata di detto affidamento.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'art. 14 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. *(Subentro di impresa).* — 1. In caso di subentro di nuova impresa, tutto il personale in forza all'impresa cessante al momento dell'indizione delle procedure concorsuali continua il rapporto di lavoro con l'impresa subentrante. fl trasferimento del personale dell'impresa cessante all'impresa subentrante è regolato, nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 13, comma 6, secondo i principi dell'art. 2112 del Codice civile, anche per quanto attiene all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai Contratti nazionali e aziendali vigenti alla data del subentro, altresì nel rispetto della normativa aziendale vigente relativa alla residenza nel bacino messo a gara per i lavoratori dipendenti alla data del subentro stesso.

2. Il soggetto non più affidatario che risulti tuttavia proprietario di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente assistita, è tenuto a cederne la proprietà al subentrante, secondo la modalità e le valutazioni stabilite preventivamente tra il soggetto proprietario e l'ente medesimo nel contratto di servizio e da questo riportate nei documenti di gara, fermo restando quanto stabilito al comma 9 dell'art. 13. Al subentrante sono trasferite anche le condizioni e i vincoli di cui all'art. 35.

3. In sede di bando l'ente competente definirà la sede del sistema centralizzato di controllo, le modalità di rilevamento e di uso dei dati relativi alla puntualità e alla qualità del servizio sia per le finalità operative delle imprese di gestione, sia per le funzioni di controllo previste dal contratto di servizio. Nel caso il sistema centralizzato di controllo sia dato in affidamento alle società di gestione l'ente competente definirà nel contratto di servizio le modalità di accesso autonomo a tali dati dell'ente incaricato delle funzioni di controllo. Tutti i dati sono a disposizione della Regione.».

Art. 14.

Integrazioni alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 30 del 1998, sono insenti i seguenti articoli:

«Art. 14-*bis (Subaffidamento della gestione).* — 1. L'ente competente può autorizzare il subaffidamento della gestione, fatte salve le quote della gestione in corso, con l'obiettivo di raggiungere il limite massimo del 15 per cento dell'affidamento complessivo entro il periodo di tre anni dall'affidamento dei servizi tramite procedure concorsuali. Il limite di cui sopra è regolato dall'atto di indirizzo previsto dall'art. 8 della presente legge. Tale atto potrà prevedere proroghe al limite temporale precedente, qualora si verifichino particolari e motivate condizioni di gestione del servizio.

2. L'ente competente stabilisce i criteri e le modalità del subaffidamento nei documenti di indizione delle procedure concorsuali per l'affidamento. Restano preminenti in ogni caso gli obiettivi di qualità e quantità del servizio da erogare, stabiliti nell'atto di affidamento e nel contratto di servizio.

Art. 14-*ter*

Sviluppo dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari

1. La Regione riconosce come strumento di miglioramento della qualità dei servizi lo sviluppo dell'integrazione territoriale nella loro gestione, da perseguire anche gradualmente nel tempo. Per i servizi autofilotranviari, le dimensioni dei lotti da porre a base delle procedure concorsuali coincidono per quanto possibile con le dimensioni programmatorie ottimali definite all'art. 6 e comunque non sono inferiori agli affidarnenti in atto al momento delle indizioni delle procedure.

2. Qualora due o più esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, pervengano alla gestione integrata attraverso unica impresa di un intero bacino provinciale o, ancor meglio, di più bacini provinciali completi, hanno diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che abbiano adempiuto gli alti obblighi previsti dagli atti di affidamento.

3. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, l'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, di cui all'art. 13, comma 8, può essere previsto unicamente per lotti che aggreghino due o più affidamenti in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali. In ogni caso l'affidamento separato non può dar luogo alla segmentazione di gestioni in atto al momento dell'indizione delle procedure concorsuali.

4. L'atto di indirizzo, previsto dall'art. 8 della presente legge, può prevedere, anche nel caso di affidamento separato, subaffidamenti limitati ed eccezionali in aree a bassa frequentazione.

5. Qualora l'ente affidante intenda avvalersi dell'istituto del subaffidamento o dell'affidamento separato alle imprese componenti di una ATI, il periodo massimo di affidamento di nove anni, di cui all'art. 13, comma 10, è ridotto di tre anni.

6. Qualora gli esercenti, risultati affidatari a seguito di procedure concorsuali, che abbiano previsto il subaffidamento o l'affidamento separato ai componenti di una ATI, pervengano alla riunificazione gestionale dell'intero lotto in una unica impresa, l'impresa risultante ha diritto alla proroga triennale dell'affidamento, sempre che siano stati adempiuti gli alti obblighi previsti dagli atti di affidamento.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «servizio» sono soppresse le seguenti: «, secondo le modalità stabilite dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422/1997».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i seguenti commi 5-*bis,* 5-*ter* e 5-*quater:*

«5-*bis.* I contratti di servizio individuano le condizioni e le valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l'affidatario procede nei confronti dell'eventuale subentrante alla messa a disposizione del beni di cui all'art. 13, comma 9 e alla cessione degli eventuali beni di cui all'art. 14, comma 2.

5-*ter.* Il contratto di servizio contiene clausole di riduzione del corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio da parte dell'esercente. L'esercente ha diritto allo scomputo degli importi che lo stesso dimostri di avere già riconosciuto direttamente agli utenti a titolo di rimborsi o indennizzi per la minore qualità o quantità dei servizi dallo stesso erogati. L'ente competente può destinare a interventi a favore degli utenti fino al 30 per cento delle somme derivanti dalle effettive riduzioni di corrispettivo operate in base al presente comma.

5-*quater.* Il contratto di servizio deve indicare gli obiettivi di qualità, di condizione di tenuta meccanica dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione. In particolare deve indicare il numero di corse giornaliere per linea e i relativi orari di inizio e fine corsa, oltre che gli orari di passaggio in alcune delle fermate più significative della linea stessa: nel caso esista il sistema di controllo satellitare o meccanico il contratto di servizio deve prevedere le procedure di verifica dei tabulati relativi. Inoltre deve indicare le modalità di tutela delle corsie riservate e delle fermate oltre che le modalità di rilevazione delle situazioni impreviste di traffico che possono incidere in modo del tutto straordinario sul rispetto della puntualità dei mezzi. Il contratto di servizio deve prevedere le penali per il mancato rispetto degli obiettivi di qualità per entrambe le parti sulla base delle relative responsabilità».

Art. 16.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La rubrica dell'art. 17 della legge regionale n. 30 del 1998 è così modificata: «carta dei servizi e comitato consultivo degli utenti».

2. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione individua per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini-utenti lo strumento operativo della carta dei servizi, da adottarsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. La carta dei servizi prevede i casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione del servizio».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente comma 1-*bis:*

«1-*bis.* Entro centoventi giorni dall'affidamento del servizio gli enti locali competenti, o le loro agenzie, costituiscono il comitato degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto pubblico e in particolare in merito alla carta dei servizi, di cui al comma 1. Il comitato è composto dai cittadini utenti che ne fanno esplicita richiesta agli enti stessi o alla società affidataria. L'abbonato può indicare al momento della sottoscrizione la sua volontà. La prima assemblea è convocata dagli enti sopraindicati, del comitato fanno inoltre parte a pieno titolo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti sul territorio».

Art. 17.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «, con esclusione dell'aggiudicazione» sono soppresse.

2. La lettera *c)*, del comma 1, dell'art. 18 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«*c)* monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e della loro efficacia ai fini degli obiettivi della presente legge, attuati con cadenza annuale e con riferimento prioritario alle aree urbane e ai bacini provinciali, al fine di rendere omogenei in ambito regionale gli interventi locali;».

3. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «dell'art. 24 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).».

4. Al comma 5, dell'art. 18 della legge regionale n. 30 del 1998, la parola: «direttore» è sostituita dalle seguenti: «dirigente competente».

Art. 18.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole «possono costituire» sono sostituite con «costituiscono» e sono eliminate le parole «o metropolitano».

2. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13 comma 3, l'agenzia è costituita nei modi e nelle forme individuati dagli enti locali, tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o società di capitali di proprietà esclusiva degli enti stessi. Gli enti locali non possono cedere quote a soggetti diversi. L'agenzia può essere costituita a seguito di scissione dei consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia può prevedere che gli incarichi di amministratore con poteri di rappresentanza o di coordinamento della stessa siano attribuiti, in ragione del mandato elettivo, ad amministratori o consiglieri della provincia o dei comuni. Gli enti locali possono integrare il ruolo dell'Agenzia tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine della gestione e del controllo complessivo della mobilità delle persone e delle merci. Per adempiere a tali funzioni le agenzie possono avvalersi di personale proprio o trasferito dagli enti locali nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente e dai contratti di settore.».

3. All'inizio della lettera *b)*, del comma 3, dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente periodo: «gestione della mobilità complessiva,».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i commi 5-*bis* e 5-*ter:*

«5-*bis.* All'agenzia, costituita in una delle forme di cui al comma 2, può essere affidata direttamente, ove esistano ragioni tecniche ed economiche, la gestione delle reti e delle dotazioni essenziali al trasporto pubblico regionale e locale. Inoltre alla stessa può estere conferita la proprietà di detti beni.

5-*ter.* Le agenzie costituite per diversi ambiti territoriali provinciali possono stabilire fra loro forme di cooperazione al fine di esplicare più efficacemente le funzioni a ciascuna di esse assegnate.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole «non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.» sono sostituite dalle seguenti «con esclusione delle funzioni di sicurezza proprie dello Stato.».

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«3 . La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario metropolitano bolognese sono effettuate dalla Regione d'intesa con la provincia e il comune di Bologna ovvero con la loro Agenzia, per quanto delegato, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato nell'atto di indirizzo generale di cui all'art. 8 della presente legge nel rispetto degli accordi sottoscritti con Stato e F.S. S.p.a. a cui abbia aderito anche la Regione.».

3. I commi 4 e 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 30 del 1998 sono soppressi.

Art. 20.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«2. La Regione affida la gestione della rete di sua competenza, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 13, comma 3, ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali. Gli enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali.».

2. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«4. La società di cui al comma 2 esercita le funzioni di sicurezza proprie della Regione, alle condizioni stabilite nella concessione di cui al comma 3.».

Art. 21.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 30 del 1998, è inserito il seguente comma:

«2-*bis.* La Regione stipula periodicamente con i gestori di reti ferroviarie, che siano diverse dalla propria ma interessate dai servizi di sua competenza, accordi quadro secondo le previsioni della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'intrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.».

Art. 22.

Modifica alla rubrica del Titolo III della legge regionale n. 30 del 1998

1. La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente: «Trasporto autofilotranviario e trasporto rapido a guida vincolata».

Art. 23.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998

1. All'alinea del comma 1, dell'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998, la parola: «autofilotranviario» è sostituita dalle parole: «di cui al presente Titolo».

2. La lettera *a)* del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituita dalla seguente:

«*a)* regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata e individuati, eventualmente anche in una articolazione variabile, l'orario, l'itinerario e la frequenza, nonché predeterminata la tariffa;».

3. Il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 30 de1 1998, è sostituito dal seguente:

«5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:

a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti rispettivamente agli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

b) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, anche se effettuati con una certa frequenza;

c) i servizi di car-sharing (auto ad uso condiviso) accessibili al pubblico.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inseriti i seguenti commi 5-*bis* e 5-*ter:*

«5-*bis.* Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale gli enti competenti possono individuare modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o nei territori a bassa frequentazione possono essere utilizzati veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del trasporto pubblico di persone. Per queste particolari ed eccezionali tipologie di servizio, le agenzie della mobilità territoriali stabiliscono, di concerto con i comuni interessati e avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale, i criteri di indirizzo per la stesura dei bandi di gara relativi alle modalità di espletamento e gli standard di qualità che devono essere rispettati.

5-*ter.* I servizi specializzati di cui al comma 4, lettera *b)* e i servizi di cui al comma 5-*bis* possono essere svolti secondo le modalità di trasporto in deroga previste dall'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).».

Art. 24.

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «autofilotranviari di linea» sono sostituite dalle seguenti: «di linea di cui al presente Titolo».

Art. 25.

Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita: «*a)* la durata;».

Art. 26.

Modifica alla rubrica del Capo II del Titolo III della legge regionale n. 30 del 1998

1 . La rubrica del Capo II del Titolo III della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita: «Competenze».

Art. 27.

Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 30 del 1998, la parola: «autofilotranviario» è sostituita dalle parole: «di cui al presente Titolo».

Art. 28.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«1. Spettano alle province e ai comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni in materia di trasporti di cui al presente Titolo non espressamente riservate alla Regione dalla presente legge.».

2. L'alinea del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:

«2. Le province esercitano le funzioni previste dalla prsente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo classificati di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:».

3. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «della delega per i servizi autofilotranviari» sono sostituite dalle seguenti: delle funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo classificati».

4. Il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«4. Restano nella competenza dei comuni le funzioni in materia di trasporti di cui al presente Titolo che si svolgono interamente nel loro territorio.».

5. Al comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «Sono delegate» sono sostituite da: «Spettano».

6. Al comma 6 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «amministrative di competenza regionale sono delegate» sono sostituite con la seguente: «spettano».

7. Il comma 7 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«7. Le funzioni relative alla sicurezza, qualora non di competenza dello Stato, spettano all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.» .

8. Il comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

«9. Le province e i comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi di trasporti di cui al presente Titolo e di servizi complementari per la mobilità, provvedendo anche, ove necessario, alla stipula del relativo contratto di servizio.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «pubblico» sono aggiunte le seguenti: «secondo le finalità definite all'art. 1.».

2. Alla lettera *c),* del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «Traffico» sono inserite le parole: «e dei piani urbani della mobilità».

3. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «migliorare la circolazione delle persone e delle merci» sono sostituite con: «ridurre la congestione del traffico e favorire la mobilità delle persone e il trasporto delle merci» .

4. Alla lettera *d)* del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «compresi i» sono sostituite con: «agevolando l'accesso dei».

Art. 30.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti parole: «Le finalità della presente legge e».

2. La lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:

«*a)* la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e integrati, l'integrazione in rete dei percorsi esistenti, la realizzazione di zone a traffico limitato e velocità controllata».

3. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere c-*bis)* e c-*ter):*

«*c*-bis*)* l'attuazione di progetti integrati sviluppati anche attraverso le competenze dei responsabili della mobilità aziendali e d' area opportunamente coordinate dalle strutture locali di governo della mobilità;

c-ter*)* l'attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto privata con più utenti a bordo);».

4. La lettera *l)* del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998, è così sostituita:

«*l)* l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione inquinante di proprietà dei soggetti pubblici e privati previsti dall'art. 34 comma 6, con particolare riferimento a: acquisto di mezzi a trazione elettrica do ibrida compresi i motocicli e i quadricicli; acquisto di mezzi alimentati a gas metano o GPL o altri combustibili che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto; riconversione dell'alimentazione di mezzi già in circolazione a gas metano o GPL o altri combustibili che riducano l'impatto ambientale secondo gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;».

5. Dopo la lettera *l)* del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 30 del 1998, sono aggiunte le seguenti lettere *l*-bis*)* e *l*-ter*)*:

«*l*-bis*)* l'incentivazione dell'utilizzo, nelle aree urbane, di mezzi a bassa o nulla emissione inquinante nelle attività produttive, commerciali e di distribuzione delle merci;

l-ter*)* l'incentivazione della realizzazione di piattaforme per il consolidamento delle merci destinate alla distribuzione commerciale nelle aree urbane, finalizzate alla riduzione e alla razionalizzazione del traffico, all'aumento del carico medio dei veicoli e al trasporto delle merci con mezzi a bassa o nulla emissione inquinante;».

Art. 31.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 2, dell'art. 31 della legge regionale n. 30 del 1998, sono inserite le seguenti lettere:

«*e*-bis*)* contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;

e-ter*)* incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service.».

Art. 32.

Modifica all'art. 32 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo il comma 1, dell' art. 32 della legge regionale n. 30 del 1998, è inserito il seguente comma:

«1-*bis.* La Regione, sulla base dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, concorre fino al 65 per cento della copertura dei costi annuali dei servizi minimi previsti per ciascun bacino provinciale dai relativi accordi di programma, di cui all'art. 12.».

Art. 33.

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 1998

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 30 del 1998, è inserito l'articolo seguente:

«Art. 32-*bis (Contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile).* — 1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'art. 31, comma 2, lettera *e*-bis*)*, esclusivamente con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).

2. La giunta regionale approva annualmente un programma di interventi di portata triennale, distinguendone la destinazione tra esercizio delle infrastnitture ed esercizio dei servizi, concedendo i relativi contributi ai rispettivi concessionari e affidatari e stabilendo le modalità di erogazione.

3. Con l'atto di cui al comma 2, che ha anche valore di concessione dei contributi, la giunta regionale può disporre l'erogazione a titolo di acconto di una somma non superiore al 50 per cento del contributo complessivamente concesso per il medesimo anno a ciascun concessionario di infrastruttura o affidatario di servizi ferroviari.

4. Ai contributi di cui al presente articolo si applicano le condizioni e i vincoli previsti dall'art. 35.».

Art. 34.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«4. Il limite del 70 per cento previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli interventi dei concessionari e affidatari sui beni ferroviari di proprietà della Regione.».

2. Alla lettera *a)* del comma 6 dell'art. 34 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «locali» sono inserite le seguenti: «e le loro agenzie».

Art. 35.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «competenze» sono soppresse le seguenti: «e deleghe».

2. Al comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «risponda» sono aggiunte le seguenti: della corretta registrazione, elaborazione e trasmissione dei dati sulla qualità del servizio,».

3. Al comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo le parole: «affidamento del servizio» sono aggiunte le seguenti: «dall'agenzia locale oppure, ove non sia costituita, dall'Ente locale competente».

Art. 36.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 1, dell'art. 39 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di viaggio al fine di conseguire, anche attraverso il sistema tariffario, la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.».

2. Al comma 5 dell'art. 39 della legge regionale n. 30 del 1998 le parole «normativa vigente» sono sostituite dalle parole «disposizioni vigenti in materia».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 39 della legge regionale n. 30 del 1998 sono inseriti i seguenti commi:

«5-*bis.* Gli enti locali e le loro agenzie, in attuazione degli indirizzi per il sistema tariffario integrato di bacino, possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi particolari, oltre che in occasione di particolari situazioni ambientali. Inoltre, al fine di favorire l'uso del trasporto pubblico, possono autorizzare accordi tariffari speciali con consumatori collettivi (enti e aziende pubbliche e private, scuole, università).

5-*ter.* Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35 per cento dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi risultino superiori alle previsioni, province e comuni sono tenuti a integrare le entrate per garantire il pareggio del bilancio sulla base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti.».

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'art. 40 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 *(Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative).* — 1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie e/o dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente.

2. Se il regolamento è stabilito dall'impresa è trasmesso all'agenzia locale o all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.

3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo e conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:

a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;

b) la sanzione amministrativa non inferiore a quaranta e non superiore a centocinquanta volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato al 0,50 Euro superiori;

c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera *b)* e fatta salva l'azione penale.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo è operata la riduzione a un terzo prevista dall'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata al comma 4 lettera *b)* immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984.

7. I soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale n. 21 del 1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio. Gli autisti, se previsto dai regolamenti aziendali, possono svolgere anche le funzioni di agenti accertatori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di Polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge n. 689 del 1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal Capo I, Sezione II, della stessa legge e dalla legge regionale n. 21 del 1984.

10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio per i conseguenti adempimenti di legge.

11. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 21 del 1984, è emessa dal soggetto responsabile dell'emissione dei titoli di viaggio.

12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

13. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di 103,00 euro a un massimo di 309,00 euro, oltre al risarcimento del danno derivante.

14. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dal soggetti responsabili dell'emissione dei titoli di viaggio e registrati in apposita separata voce della contabilità.».

Art. 38.

Modifica all'art. 41 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Ai comma 1, dell'art. 41 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «locale» sono soppresse le parole:

«delegati dal decreto legislativo n. 422/1997».

Art. 39

Modifica all'art. 42 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 30 del 1998, dopo la parola: «locale» sono soppresse le parole: «delegati dal decreto legislativo n. 422/1997».

Art. 40.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 30 del 1998

1. La rubrica dell'art. 43 della legge regionale n. 30 del 1998, è così modifica «Competenze».

2. Al comma 2 dell'art. 43 della legge regionale n. 30 del 1998, le parole: «Sono delegate» sono sostituite dalla parola: «Spettano».

Art. 41.

Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 30 del 1998

1. L'art. 44 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 *(Norme transitorie per il trasporto ferroviario)*. — 1. È fissata al 31 dicembre 2003 la scadenza degli affidamenti diretti in materia di servizi ferroviari.

2. La Regione procede alla costituzione della società di gestione della rete, di cui all'art. 22, comma 2, tramite scissione della società acquisita a norma della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società «Ferrovie Emilia-Romagna - Società a responsabilità limitata»).

3. La Regione procede alla costituzione della società e all'affidamento di cui all'art. 22, comma 2 alla scadenza delle concessioni novennali in essere. Fino a tale momento la Regione stabilisce le forme di coordinamento e integrazione della gestione della rete di sua competenza. Nel rispetto di specifiche direttive emanate dalla Regione è attribuita agli attuali concessionari fino alla scadenza della concessione in atto, la titolarità della gestione dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili, per gli usi particolari di cui all'art. 6, comma 5 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11).

4. Una volta avvenuta la scissione di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione può ridurre la percentuale della propria partecipazione alla società per i servizi anche al di sotto della maggioranza delle quote, attraverso la cessione di proprie quote esclusivamente a enti locali oppure a società di cui gli enti locali stessi detengano la proprietà maggioritaria assoluta».

Art. 42.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 30 del 1998

1. Il comma 4 dell'art. 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è sostituito dal seguente:

«4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997, possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autotilotranviari per un periodo che non superi il 31 dicembre 2003. Alla stessa data scade qualunque affidamento diretto in materia di servizi autofilotranviari. Laddove l'ente competente abbia pubblicato il bando della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi entro il 31 dicembre 2003, è consentita la prosecuzione dell'esercizio da parte dell'affidatario presente fino al momento dell'aggiudicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.».

2. Dopo il comma 4, dell'art. 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è aggiunto il seguente comma:

«4-*bis*. Gli enti locali attuano la norma di separazione di cui all'art. 13, comma 3, provvedendo anche ai necessari aggiornamenti degli affidamenti, nonché dei contratti di servizio in essere. Le società esercenti possono partecipare alle procedure concorsuali esclusivamente se la separazione risulta perfezionata.».

3. Il comma 5 dell'art. 45 della legge regionale n. 30 del 1998, è soppresso.

4. Dopo il comma 7 dell'art. 45 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente comma:

«7-*bis*. La Regione può individuare motivazioni eccezionali che giustifichino l'affidamento diretto per la gestione dei servizi nell'ambito dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'art. 8 della presente legge.».

Art. 43.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 28 aprile 2003

ERRANI

03R0429

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2003, n. **1.**

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Toscana n. 1 del 10 gennaio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39 (LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA)

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/2000

1. Dopo la lettera *c)*, del comma 2, dell'art. 1 della legge 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente.

«*c*-bis*)* disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi.».

2. Il comma 3, dell'art. 1 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale può autorizzare gli enti locali, su richiesta degli stessi e sulla base delle competenze specifiche definite dalla presente legge, ad attuare interventi non indicati dagli atti della programmazione regionale, qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevisti, per prevenire danni a persone ed immobili.».

2. Il comma 4, dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2000, è abrogato.

Art. 4.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«1. Le province e le comunità montane curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'art. 11, comma 8 all'art. 52, comma 5 e all'art. 66, comma 4. L'inventario forestale speciale di cui all'art. 70-*bis*, comma 1, lettera *b)*, è di competenza delle province.».

2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. La giunta regionale integra gli inventari di cui al comma 1 negli inventari forestali regionali speciali.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3, dell'art. 10 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle comunità montane e delle province, salvo diverse disposizioni della presente legge.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione.».

2. Il comma 6 dell'art. 11 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«6. La cessione o l'occupazione temporanea cessano, unitamente all'indennizzo, se dovuto, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati. L'ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti o interessati da sostituzioni di specie, è accompagnato da un piano di coltura, qualora l'ente competente ritenga necessario prescrivere specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione.

3. Dopo il comma 7 dell'art. 11 legge regionale n. 39/2000, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Il piano di coltura di cui al comma 6 può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.».

4. Il comma 8 dell'art. 11 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«8. Le province e le comunità montane curano la redazione dell'inventario forestale speciale dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della giunta regionale.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati con l'impiego di operai forestali assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza dei contratti collettivi sindacali di categoria.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Le province e le comunità montane individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al suo interno promuovono le forme consortili, associative o contrattuali ritenute più appropriate fra i proprietari e gli altri soggetti interessati.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Le funzioni amministrative relative alla promozione della selvicoltura sono attribuite alle province e alle comunità montane, che le esercitano con le modalità di cui alla legge regionale n. 11/1998.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. Le comunità montane, le province e gli enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 29 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 *(Amministrazione dei complessi agricolo-forestali).* — 1. La competenza ad amministrare i complessi agricolo-forestali di cui all'art. 28 è delle comunità montane, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi.

2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza ad amministrare l'intero complesso è della comunità montana o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.

3. Gli enti competenti ad amministrare i complessi agricolo-forestali sono indicati nell'allegato *B* in corrispondenza dei singoli

complessi. La deliberazione della giunta regionale che determina le successive variazioni dei complessi, ai sensi dell'art. 28, comma 3, indica anche l'eventuale variazione di titolarità della competenza.

4. Qualora il complesso ricada nell'ambito territoriale di due o più enti e non sussistano per nessuno di essi le condizioni di cui al comma 2, le comunità montane e i comuni interessati stipulano convenzioni per l'esercizio in comune dell'amministrazione del complesso. Convenzioni possono essere stipulate anche per l'esercizio in comune dell'amministrazione di due o più complessi.

5. Gli atti della programmazione regionale possono prevedere forme di incentivazione finanziaria al fine di promuovere la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui le comunità montane ed i comuni non stipulino le convenzioni di cui al comma 4, il consiglio regionale, su proposta della giunta e sentiti gli enti interessati, individua l'ente cui affidare l'amministrazione del complesso.

7. Il consiglio regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta della giunta, può affidare l'amministrazione di taluni complessi a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 12.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 39/2000

1. La rubrica dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000, è sostituita dalla seguente:

«Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale».

2. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.».

3. Il comma 5 dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«5. L'ente che amministra il complesso adotta il piano e lo presenta alla giunta regionale. Qualora non si tratti dell'ente medesimo il piano è presentato anche all'ente competente ai sensi dell'art. 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo alla Regione. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette). La giunta regionale approva il piano, con eventuali modifiche entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nulla osta.».

4. Il comma 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«7. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi, escluse le acquisizioni e le dismissioni di immobili di cui al comma 2, lettera *g)*, sono autorizzati dal dirigente della struttura competente della giunta regionale, su presentazione di specifico progetto da parte dell'ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.».

5. Il comma 8 dell'art. 30 della legge regionale n. 39/2000, è abrogato.

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 32 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 *(Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici)*. — 1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.

2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:

a) la coltura e l'assestamento dei boschi;

b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;

c) l'uso ed il miglioramento dei pascoli;

d) le produzioni forestali non legnose;

e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;

f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.

3. La provincia o la comunità montana approvano il piano di gestione adottato dal comune o da altro ente pubblico proprietario entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo. Nel caso di patrimonio ricadente nel territorio di più enti, è competente quello nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentiti gli altri enti interessati. Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991.

4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

5. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi sono autorizzati dalla provincia o dalla comunità montana.

6. Nei casi previsti dal comma 5, la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio non potrà essere inferiore al 30 per cento, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla provincia o dalla comunità montana.

Art. 14.

Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

2. Il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«4. Le province e le comunità montane esercitano l'attività di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«2. La provincia, anche su iniziativa delle comunità montane e dei comuni, propone le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).».

2. Il comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«5. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti dei comuni, la provincia, sentite le comunità montane per le variazioni che interessino il territorio di competenza delle stesse, adotta la proposta definitiva e la invia alla giunta regionale. Contestualmente la provincia provvede a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 39 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 *(Regolamento forestale)*. — 1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la giunta regionale, previa comunicazione alle commissioni consiliari competenti, approva il

regolamento di attuazione della presente legge, denominato regolamento forestale, con riferimento all'intero territorio della Regione Toscana.

2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.

3. Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alle prescrizioni dei piani di bacino di cui all'art. 17 della legge n. 183/1989 e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat.

4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:

a) per quanto riguarda i boschi:

1) i tagli boschivi ed i piani dei tagli;

2) la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;

3) la rinnovazione del bosco;

4) la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;

5) la tutela dei boschi in situazioni speciali;

6) le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;

7) la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;

8) la coltura e la ricostituzione dei castagneti da frutto e delle sugherete;

b) per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:

1) le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname;

2) lo sradicamento di piante e ceppaie;

3) il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli;

4) l'asportazione di *humus*, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;

5) l'esercizio e le limitazioni al pascolo;

6) le trasformazioni dei boschi;

7) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;

8) le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;

9) la realizzazione di opere e i movimenti di terreno;

10) le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche;

c) per tutti i terreni anche non sottoposti a vincolo idrogeologico:

1) la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;

2) la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;

3) gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

4) la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi.

5. Con la procedura indicata al comma 1 si provvede anche alla revisione del regolamento forestale.

6. Il regolamento forestale può prevedere che modalità di attuazione delle sue disposizioni e specifiche tecniche siano stabilite con atti degli enti locali competenti, formulati in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali.».

Art. 17.

*Inserimento dell'art. 39-*bis *nella legge regionale n. 39/2000*

Dopo l'art. 39 della legge regionale n. 39/2000, è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis* *(Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco).* — 1. La giunta regionale, in casi di necessità ed urgenza, può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l'ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del regolamento forestale.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 40 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 40 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 40. *(Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni)* — 1. Le province, le comunità montane, i comuni e gli enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell'art. 117, comma 6 della Costituzione, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;

b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;

c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;

d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;

e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.».

Art. 19.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. La provincia, in sede di verifica della conformità del piano strutturale del comune alle prescrizioni del piano territorile di coordinamento (PTC), ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modificazioni, si esprime in forma specifica in relazione alle previsioni di trasformazione dei boschi.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 39/2000 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. La provincia si esprime altresì in forma specifica sulle previsioni di trasformazione d'uso dei suoli sottoposti a vincolo idrogeologico negli strumenti urbanistici generali e loro varianti e negli strumenti attuativi e loro varianti.».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 42 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 *(Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli).* — 1. La trasformazione dei boschi è subordinata ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ai fini del vincolo paesaggistico.

2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

3. Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:

a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalla provincia o dalla comunità montana per:

a) la trasformazione dei boschi;

b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

c) la realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;

d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'art. 49.

5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal comune per:

a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni ed opere che sono soggette ad autorizzazione paesaggistica o comunque ad autorizzazione o concessione ai sensi della normativa urbanistica, l'autorizzazione della provincia o della comunità montana è acquisita d'ufficio dal comune prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione di competenza.

7. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.

8. Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

9. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori e dell'eseguibilità delle opere e movimenti di terreno senza autorizzazione o dichiarazione, nel regolamento forestale sono definite le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori.

10. Le procedure semplificate di cui al comma 7 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entità non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico, nonchè gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità sulla base delle indagini di cui all'art. 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).

11. I casi di cui al comma 8 sono individuati nel regolamento forestale limitatamente alle seguenti tipologie:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;

b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori ad un metro di larghezza e 1,5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi;

c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimentazioni di terreno superiori a 3 metri cubi.

12. Gli interventi di cui al comma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispetto delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 43 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 43 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 *(Divieti di trasformazione)*. — 1. È vietata, per un periodo di venti anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

2. È altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5.

3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli interventi espressamente previsti dal regolamento forestale, la provincia o la comunità montana, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 42, possono rimuovere il divieto di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più province o comunità montane si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare.

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 44 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 44 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 *(Rimboschimento compensativo)*. — 1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42, che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 490/1999.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'art. 3, comma 4.

3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, la provincia o la comunità montana provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

4. La provincia o la comunità montana prescrivono le modalità e i tempi d'attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati nell'ambito del territorio di competenza.

5. La provincia o la comunità montana possono richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario.

6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, la provincia o la comunità montana subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 10 nell'ambito dell'attività programmata.

7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a cinque ettari, la provincia o la comunità montana ne danno comunicazione alla giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'art. 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altre province o comunità montane.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 45 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 4 dell'art. 45 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«4. Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, la provincia o la comunità montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo.».

2. Il comma 5 dell'art. 45 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«5. Per motivi di difesa fitosanitaria la provincia o la comunità montana possono, altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al presente articolo.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 1, dell'art. 46 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le province e le comunità montane individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1º settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di

determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino-idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 47 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 47 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 *(Autorizzazione al taglio).* — 1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.

2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione della provincia o della comunità montana. L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'art. 42.

4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purchè eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:

a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:

1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;

2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al settanta per cento della superficie;

3) estensione della tagliata inferiore a cinque ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno cento metri di larghezza;

b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto *a)*;

c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto *a)*;

d) di diradamento delle fustaie;

e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto; a scopo fitosanitario.

6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di mille metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.

7. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, la provincia o la comunità montana possono dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.

8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32, nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all'art. 48 e nei piani di coltura di cui all'art. 67.

9. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, la provincia o la comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei relativi lavori.

10. I tagli boschivi diversi dai tagli colturali di cui all'art. 47-*bis* sono soggetti alle autorizzazioni di cui all'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999.».

Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 47-*bis *della legge regionale n. 39/2000*

1. L'art. 47-*bis* della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 47-*bis (Taglio colturale)*. — 1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.

2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purchè non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:

a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

b) i tagli fitosanitari;

c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;

d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonchè alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;

e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;

f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;

g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;

h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;

i) tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d'alto fusto;

l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.

3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:

a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il venti per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre cinquemila metri quadri;

b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;

c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;

d) il taglio di ceduazione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione ove prescritta;

e) i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del venti per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto.

4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all'art. 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo n. 490/1999, l'autorizzazione di cui all'art. 151 del citato decreto legislativo.».

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 48 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 *(Piano di gestione e piano dei tagli).* — 1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l'altro:

a) la coltura e l'assestamento dei boschi;

b) il piano dei tagli e la ripresa legnosa;

c) le opere connesse all'attività forestale.

2. Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di cinque anni.

3. Il piano dei tagli e i piani di gestione, con l'esclusione del piano di gestione di cui all'art. 30, sono approvati dalla provincia o dalla comunità montana.

4. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli.

5. Il piano dei tagli, eventualmente ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprende boschi, come definiti dall'art. 3 comma 1, di superficie accorpata superiore a cento ettari. Non sono soggetti all'obbligo del piano i tagli di cui all'art. 47-*bis*, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nonchè i tagli di qualsiasi natura e tipologia effettuati su una superficie complessiva non superiore a cinque ettari per quinquennio. Per i corpi aziendali ricadenti nel territorio di più province o comunità montane è competente l'ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata.

6. Il piano di gestione e il piano dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.».

Art. 28.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione della provincia o della comunità montana, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'art. 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione della provincia o della comunità montana non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente.».

2. Il comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera *c)*, l'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori. A tal fine sono definite norme tecniche per l'esecuzione dei lavori.

3. Il comma 5 dell'art. 49 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la provincia o la comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie.

4. Il comma 6 dell'art. 49 della legge regionale n. 39/2000, è abrogato.

Art. 29.

Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 50 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. *(Epoca del taglio)* — 1. Il regolamento forestale indica l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.

2. L'epoca del taglio è stabilita secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco.».

Art. 30.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento forestale indica, altresì, i casi in cui lo sradicamento di piante morte e di ceppaie secche è vietato o soggetto ad autorizzazione della provincia o della comunità montana.».

Art. 31.

Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Nell'ambito dei boschi di cui al comma 1, le province e le comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi.».

2. Il comma 3 dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. Gli elenchi sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla provincia o alla comunità montana che li approvano.

3. Il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«4. Le province e le comunità montane aggiornano gli elenchi di cui al comma 2 con le procedure di cui al comma 3.».

4. Il comma 5 dell'art. 52 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«5. Le province e le comunità montane utilizzano gli elenchi di cui al comma 2 per redigere l'inventario dei boschi in situazioni speciali.».

Art. 32.

Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 4 dell'art. 53 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«4. La provincia o la comunità montana possono autorizzare, in presenza di particolari situazioni colturali, turni inferiori ai nove anni e periodi di estrazione diversi da quanto stabilito nel comma 3.».

2. Il comma 5 dell'art. 53 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«5. Il taglio delle sughere nelle sugherete è autorizzato dalla provincia o dalla comunità montana.».

Art. 33.

Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 2 dell'art. 54 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento forestale disciplina le operazioni colturali nei castagneti da frutto e prevede i casi in cui è richiesta la comunicazione preventiva delle operazioni medesime alla provincia o alla comunità montana.».

2. Il comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive nei castagneti da frutto è soggetto ad autorizzazione della provincia o della comunità montana.».

Art. 34.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3 dell'art. 55 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. Il regolamento forestale individua i casi in cui il taglio delle piante di cui al comma 1 e delle formazioni forestali di cui al comma 2, è soggetto ad autorizzazione della provincia o della comunità montana o a preventiva dichiarazione.».

Art. 35.

Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 57 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 57 *(Difesa fitosanitaria)*. — 1. Le province e le comunità montane, avvalendosi dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e successive modificazioni, controllano lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione alla provincia o alla comunità montana della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari d'altra origine. La provincia o la comunità montana informano l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta.

3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla provincia o dalla comunità montana. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o la comunità montana provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, la provincia o la comunità montana predispongono progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all'art. 4, comma 3.

5. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito di competenza di una provincia o di una comunità montana, la giunta regionale può adottare direttive per il coordinamento delle prescrizioni di cui al comma 3 o dei progetti di cui al comma 4.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali.».

Art. 36.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 5 dell'art. 63 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«5. Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da *b)* ad *h)*, può essere autorizzato dalla provincia o dalla comunità montana ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione.

Art. 37.

Sostituzione dell'art. 64 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 64 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. *(Alberi di Natale)* — 1. La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica.

2. Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o dei loro cimali destinati ad alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte della provincia o della comunità montana, di un attestato di provenienza. Le singole piante o i cimali devono essere muniti di uno speciale contrassegno.

3. È vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.

4. La giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il modello dell'attestato di provenienza e dei contrassegni. Entro lo stesso termine, la provincia e la comunità montana stabiliscono le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni.».

Art. 38.

Sostituzione dell'art. 65 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 65 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 65 *(Pascolo nei boschi)*. — 1. Nei boschi sono consentiti il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata.

2. Il regolamento forestale disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all'art. 52.

3. La provincia e la comunità montana possono, altresì, disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili.».

Art. 39.

Sostituzione dell'art. 66 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 66 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 66 *(Arboricoltura da legno)*. — 1. L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.

2. L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.

3. Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto ne da comunicazione alla provincia o alla comunità montana. Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.

4. Le province e le comunità montane redigono l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della giunta regionale.».

Art. 40.

Sostituzione dell'art. 67 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 67 della legge regionale n. 39/2000. è sostituito dal seguente:

«Art. 67 *(Piano di coltura)*. — 1. I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura.

2. Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dalla provincia o dalla comunità montana entro

novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni.

3. Il piano di coltura può essere richiesto dalla provincia o dalla comunità montana anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi.

4. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre alla provincia o alla comunità montana modifiche al piano di coltura. L'ente che riceve la proposta si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.

5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.».

Art. 41.

Modifiche all'art. 68 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 1 dell'art. 68 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito di un parco nazionale l'ente competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell'ente parco, ai sensi della legge n. 394/1991, art. 13.».

Art. 42.

Sostituzione dell'art. 69 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 69 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 69 *(Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale AIB).* — 1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bosco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'art. 66, oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro cinquanta metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB).».

Art. 43.

Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 70 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 70 *(Competenze della Regione).* — 1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB).

2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:

a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;

b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;

c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;

d) il rilevamento dati e statistica;

e) la divulgazione di notizie e dati;

f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.

3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, possono essere affidate alle province, alle comunità montane, ai comuni, agli enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali.».

Art. 44.

*Inserimento dell'art. 70-*bis *nella legge regionale n. 39/2000*

1. Dopo l'art. 70 della legge regionale n. 39/2000, è inserito il seguente:

«Art. 70-*bis (Competenze delle province).* — 1. Le province, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:

a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;

b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi sul territorio regionale.

2. Le province provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 76 utilizzando le risorse finanziarie di cui all'art. 50, lettera *d)*, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») dandone comunicazione ai comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'art. 70-*ter*, comma 4.».

Art. 45.

*Inserimento dell'art. 70-*ter *nella legge regionale n. 39/2000*

1. Dopo l'art. 70-*bis* della legge regionale n. 39/2000 è inserito il seguente:

«Art. 70-*ter (Competenze dei comuni).* — 1. I comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'art. 71, comma 1, lettera *b)*, per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;

b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;

c) assicurano la disponibilità previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del sindaco nei casi, di grave ed urgente necessità, come previsto dall'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 concernente «legge sul contenzioso amministrativo (allegato *E*)».

2. I comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro cinquanta metri dai boschi percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal corpo forestale dello Stato.

3. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

4. I comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'art. 76, commi 4, 5 e 7 dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati all'art. 76, commi 4, 5 e 7.».

Art. 46.

*Inserimento dell'art. 70-*quater *nella legge regionale n. 39/2000*

1. Dopo l'art. 70-*ter* della legge regionale n. 39/2000, è inserito il seguente:

«Art. 70-*quater (Interventi nell'ambito dell'AIB).* — 1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;

c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;

d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, secondo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, dagli enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.».

Art. 47.

Sostituzione dell'art. 71 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 71 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 71 *(Lotta attiva agli incendi boschivi).* — 1. La lotta attiva agli incendi boschivi è effettuata dagli enti di cui all'art. 70-*quater*, comma 2; per tali compiti la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi o convenzioni;

b) di squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato) e della legge regionale n. 28/1993, e successive modificazioni.

2. Per garantire il coordinamento della propria organizzazione con le strutture statali la Regione istituisce la sala operativa unificata permanente (SOUP) la cui struttura, operatività e gestione sono definite dal piano AIB.».

Art. 48.

Abrogazione dell'art. 72 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 72 della legge regionale n. 39/2000, è abrogato.

Art. 49.

Abrogazione dell'art. 73 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 73 della legge regionale n. 39/2000, è abrogato.

Art. 50.

Sostituzione dell'art. 74 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 74 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 74 *(Pianificazione dell'AIB).* — 1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:

a) piano AIB, approvato dalla giunta regionale;

b) piani operativi annuali provinciali AIB, approvati dalle province.

2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:

a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;

b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi ed in particolare:

1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;

3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;

4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;

c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonchè le procedure operative per l'AIB;

d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;

e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;

f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;

g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;

h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.

3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:

a) la verifica degli indici di pericolosità;

b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera *b)*, n. 4), da realizzare nell'ambito della programmazione regionale ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 10 della presente legge.

4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi enti gestori, trasmesse alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.

5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 353/2000, predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.

6. I piani operativi annuali provinciali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono almeno:

a) l'inventario e la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, di cui all'art. 70-*bis*, comma 1, lettera *b)*;

b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.

Art. 51.

Abrogazione dell'art. 75 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 75 della legge regionale n. 39/2000, è abrogato.

Art. 52.

Sostituzione dell'art. 76 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 76 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 76 *(Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi).* — 1. Il regolamento forestale definisce:

a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonchè le eventuali deroghe;

b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica;

c) le aree che, dall'analisi dei dati statistici degli incendi, stazionali e vegetazionali, hanno un rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi.

2. Le province possono, in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico, anche per singole aree omogenee:

a) modificare i periodi a rischio, di cui al comma 1, lettera *b)*, individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine;

b) istituire periodi a rischio diversi da quelli di cui al comma 1, lettera *b)*, individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine.

3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'art. 9, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'art. 70-*bis* comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro cinquanta metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'art. 10, comma 1, terzo periodo, della legge n. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro cinquanta metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.».

Art. 53.

Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 1 dell'art. 77 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«1. Il materiale forestale di propagazione (MFP) relativo alle specie elencate nell'allegato *D* e destinato agli imboschimenti e ai rimboschimenti pubblici e privati è soggetto a controllo di provenienza e d'identità clonale, fatto comunque salvo il rispetto della normativa vigente in materia fitosanitaria e di produzione di piante certificate.».

2. Il comma 2 dell'art. 77 della legge regionale n. 39/2000 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del controllo, la provincia o la comunità montana rilasciano, a chi ne faccia richiesta almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del MFP, il certificato di provenienza e il certificato d'identità clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del MFP sessuale o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali.».

3. Il comma 4 dell'art. 77 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, nell'osservanza delle norme comunitarie e nazionali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato *D* e a definire le disposizioni tecniche relative al controllo della provenienza e alla certificazione del materiale forestale di propagazione.».

Art. 54.

Modifiche all'art. 78 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 4 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«4. L'iscrizione al LRBS è promossa dalla provincia, dalla comunità montana o dall'ARSIA, anche su proposta del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa alla giunta regionale e al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni.».

2. Il comma 5 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«5. Avverso la proposta d'iscrizione di cui al comma 4, è ammessa la presentazione di osservazioni alla giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi medesima.».

3. Il comma 6 dell'art. 78 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«6. La giunta regionale verifica la proposta e le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione. Nel caso di proposte avanzate dall'ARSIA acquisisce il parere della provincia o della comunità montana competenti per territorio. La giunta provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o la comunità montana provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore.

Art. 55.

Sostituzione dell'art. 79 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 79 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 79 *(Autorizzazione e adempimenti).* — 1. La produzione e la vendita del MFP di cui all'art. 77, comma 1, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalla provincia o dalla comunità montana.

2. La provincia o la comunità montana, accertata l'idoneità tecnica degli impianti e delle attrezzature del richiedente e la capacità professionale dello stesso, rilasciano l'autorizzazione entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Chi produce e vende MFP tiene un registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di tutte le partite del MFP.

4. Il produttore di MFP comunica, inoltre alla provincia o alla comunità montana, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del materiale esistente nel proprio vivaio, o stabilimento.

5. Durante le fasi di raccolta, lavorazione, allevamento, conservazione, immagazzinamento e trasporto, il MFP deve essere tenuto in lotti separati e identificati secondo:

a) la specie e, se necessario, la sottospecie, la varietà e il clone;

b) la categoria di valutazione;

c) il materiale di base;

d) l'origine;

e) la durata dell'allevamento in vivaio distinta nelle sue varie fasi.

6. Il MFP è trasportato e posto in commercio in partite omogenee, confezionate in involucri, imballaggi o contenitori muniti all'interno e all'esterno del cartellino del produttore, recante il nome e la sede legale della ditta, il nome specifico, le caratteristiche e la quantità del materiale contenuto, la provenienza e il vivaio d'allevamento.

7. La giunta regionale, nell'osservanza delle norme comunitarie e nazionali, fornisce direttive tecniche alle province e alle comunità montane in ordine agli adempimenti di cui al presente articolo.

Art. 56.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 39/2000

1. Il comma 3 dell'art. 81 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«3. La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all'introitamento delle somme riscosse è delle province o delle comunità montane ad eccezione delle sanzioni relative alla materia di cui all'art. 42, comma 5, che è di competenza dei comuni.».

Art. 57.

Sostituzione dell'art. 82 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 82 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 82 *(Sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge).* — 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di € 500,00 e massima di € 5.000,00 per ogni mille metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'art. 76, comma 5 e all'art. 43;

b) pagamento di una somma minima di € 200,00 e massima di € 2.000,00 per:

1) ogni mille metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali;

2) ogni mille metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;

3) ogni mille metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all'art. 45 in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

c) pagamento di una somma minima di € 100,00 e massima di € 1.000,00 per le violazioni ai divieti di cui all'art. 76, comma 1, lettera *a)*, nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera *b)* e del comma 2 dello stesso articolo;

d) pagamento di una somma minima di € 50,00 e massima di € 500,00 per:

1) ogni duemilacinquecento metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell'art. 47-*bis*, comma 3, lettera *e)*, dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva ove prescritta;

3) le violazioni ai divieti di cui all'art. 76, comma 1, lettera *a)*, nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera *b)* e del comma 2 dello stesso articolo;

e) pagamento di una somma minima di € 5,00 e massima di € 50,00 per ogni pianta o ceppaia sradicata in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, fatti salvi i casi previsti alle lettere *a)* e *b)* del presente comma.

2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all'art. 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1 sono raddoppiate.

3. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di € 1.033,00 e massima di € 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all'art. 76, comma 1, lettera *a)*, nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera *b)* e del comma 2 e nelle aree di cui al comma 1, lettera *c)* dello stesso articolo;

b) pagamento di una somma minima di € 500,00 e massima di € 5.000,00 per la produzione o vendita di materiale forestale di propagazione in assenza di autorizzazione;

c) pagamento di una somma minima di € 100,00 e massima di € 1.000,00 per la mancata comunicazione della consistenza del materiale forestale di propagazione detenuto, l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico, la non corretta registrazione sugli stessi dei movimenti del materiale forestale di propagazione e la detenzione in tutte le fasi di raccolta, lavorazione, commercializzazione e trasporto di materiale forestale di propagazione non riunito in lotti separati e identificati;

d) pagamento di una somma minima di € 50,00 e massima di € 500,00 per:

1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall'art. 63;

2) la realizzazione di impianto d'arboricoltura da legno o il suo espianto senza la prescritta comunicazione;

3) ogni sughera e per ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;

4) ogni mille metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d'autorizzazione o in difformità dalla stessa;

e) pagamento di una somma minima di € 32,00 e massima di € 320,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all'art. 76, comma 4, lettera *a)*; qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

f) pagamento di una somma minima di € 5,00 e massima di € 50,00 per:

1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;

2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

4. Per le violazioni al divieto di cui all'art. 76, comma 4, lettera *b)*, si applica la sanzione prevista dall'art. 58, comma 1, lettera *e)* della legge regionale n. 3/1994 e successive modificazioni.».

Art. 58.

Sostituzione dell'art. 83 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 83 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 83. *(Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento forestale)* — 1. Per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento forestale, dall'autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di € 5,00 e massima di € 50,00 per:

1) ogni cinquecento metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

2) ogni cento metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

3) ogni pianta o ceppaia sradicata e ogni pianta potata in violazione alle norme, fatti salvi i casi sanzionati all'art. 82;

4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo; qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del cinquanta per cento;

6) ogni cento metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti;

b) pagamento di una somma minima di € 5,00 e massima di € 30,00 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alle modalità di esecuzione del taglio. L'importo complessivo della sanzione proporzionale così calcolata è comunque determinato fino a un massimo di € 30,00 per ogni cento metri quadrati, o frazione minore, di bosco tagliato in cui sia rilevata la violazione.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di € 50,00 e massima di € 500,00, fatti salvi i casi sanzionati ai sensi dell'art. 82, comma 1, lettera *b)*, n. 1) e lettera *d)*, n. 1).».

Art. 59.

Sostituzione dell'art. 84 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 84 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 84 *(Sanzioni aggiuntive)*. — 1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83.

2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvi-colturali.

3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità sostanziale ai sensi dell'art. 47-*bis*, comma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del venticinque per cento.

4. La giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione.

Art. 60.

Sostituzione dell'art. 85 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 85 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 85 *(Ripristino)*. — 1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981.

3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.

4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.

5. Per i fini di cui al comma 4, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.

6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 per ogni mille metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.».

Art. 61.

Abrogazione dell'art. 88 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 88 della legge regionale n. 39/2000, è abrogato.

Art. 62.

Sostituzione dell'art. 94 della legge regionale n. 39/2000

1. L'art. 94 della legge regionale n. 39/2000, è sostituito dal seguente:

«Art. 94 *(Terreni rimboschiti in occupazione temporanea)*. — 1. Le province, entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguenti tre elenchi, relativi ai terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani):

a) elenco dei terreni rimboschiti per i quali sia necessario il mantenimento dell'occupazione temporanea ai fini dell'affermazione del bosco;

b) elenco dei terreni per i quali ai fini della migliore conservazione e produttività del bosco, sia ritenuta necessaria la prescrizione di specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione e, quindi, la riconsegna sia condizionata alla redazione di un piano di coltura;

c) elenco dei terreni da riconsegnare ai rispettivi proprietari per i quali non sia necessaria la redazione di un piano di coltura.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei comuni nei quali sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla provincia, che li approva.

3. A seguito dell'approvazione degli elenchi da parte della provincia:

a) i terreni inseriti nell'elenco di cui al comma 1, lettera *c)*, si intendono riconsegnati ai proprietari;

b) la gestione e la riconsegna, ai sensi dell'art. 11, dei terreni in occupazione temporanea inseriti negli elenchi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, quando non sia di competenza della provincia stessa, è affidata alla comunità montana.».

Art. 63.

Modifica dell'allegato B *della legge regionale n. 39/2000*

1. Nell'intestazione dell'allegato *B* le parole «Ente competente» sono sostituite con le parole «Ente competente ad amministrare i complessi agricolo-forestali».

Capo II

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 64.

Regolamento forestale

1. Il regolamento di attuazione della legge regionale n. 39/2000, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 settembre 2001, n. 44/R, costituisce il regolamento forestale di cui all'art. 39 della legge regionale n. 39/2000 come sostituito dalla presente legge.

2. Entro il 30 giugno 2003 la giunta regionale, con le procedure individuate all'art. 39 della legge regionale n. 39/2000, come sostituito dalla presente legge, modifica il regolamento di cui al comma 1, per adeguarlo ai contenuti della presente legge.

3. Le modifiche al regolamento di cui al comma 2 entrano in vigore il 1º gennaio 2004.

4. Entro il 1º gennaio 2004 le province, le comunità montane, i comuni e gli enti parco approvano il regolamento di cui all'art. 40 della legge regionale n. 39/2000 come sostituito dalla presente legge.

5. I regolamenti forestali approvati dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge cessano la loro vigenza alla data di cui al comma 3.

6. L'obbligo del piano dei tagli di cui all'art. 48, comma 5 della legge regionale n. 39/2000, come sostituito dalla presente legge, decorre dal 1º gennaio 2005.

Art. 65.

Disciplina transitoria in materia di funzioni amministrative

1. L'esercizio delle funzioni attribuite alle comunità montane dalla presente legge decorre dal 1º gennaio 2004.

2. L'esercizio delle funzioni attribuite ai comuni dalla presente legge decorre dal 1º gennaio 2004.

3. I procedimenti pendenti al 1º gennaio 2004 rimangono di competenza della provincia fino a conclusione della procedura amministrativa.

Art. 66.

Norme transitorie per la difesa dei boschi dagli incendi

1. Il piano operativo antincendi boschivi, approvato con deliberazione del consiglio regionale 16 luglio 1997, n. 253, e successive modificazioni, rimane in vigore fino all'esecutività del piano pluriennale regionale AIB di cui all'art. 70 della legge regionale n. 39/2000.

2. Fino alla data di entrata in vigore del piano pluriennale regionale AIB, ferme restando le competenze del Corpo dei vigili del fuoco e delle altre strutture statali, all'estinzione degli incendi provvedono, in conformità al piano operativo AIB, approvato con delibera consiglio regionale n. 253/1997:

a) il personale del Corpo forestale dello Stato;

b) le squadre d'intervento organizzate dai comuni, dalle comunità montane, dalle province e dagli enti parco regionali;

c) le squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato.

3. Fino alla data di entrata in vigore del piano pluriennale regionale AIB il personale del Corpo forestale dello Stato assume la direzione delle operazioni di estinzione, ferme restando le competenze del Corpo dei vigili del fuoco. In assenza del personale del Corpo forestale dello Stato, la direzione delle operazioni è assunta dai tecnici degli enti di cui al comma 2, lettera *b)*, secondo quanto stabilito dal piano operativo AIB, approvato con delibera consiglio regionale n. 253/1997.

4. Fino alla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento forestale, di cui all'art. 64, si applicano le seguenti norme cautelative con le deroghe previste dal piano operativo AIB, approvato con delibera consiglio regionale n. 253/1997:

a) la giunta regionale individua i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, parificati alla dichiarazione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi prevista dal piano operativo AIB di cui al presente comma;

b) è vietato accendere fuochi nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a cinquanta metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

c) durante i periodi a rischio di cui alla lettera *a)*, nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a duecento metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare in luogo aperto apparecchi a fiamma o elettrici, motori, fornelli, inceneritori e altre attrezzature che possono produrre faville o brace e compiere ogni altra operazione che può comunque creare pericolo d'incendio.

5. Per le violazioni ai divieti di cui al presente articolo, in luogo delle sanzioni previste dall'art. 82, comma 1, lettera *c)*, comma 1, lettera *d)* n. 3) e comma 3 lettera *a)* della legge regionale n. 39/2000, si applicano le seguenti sanzioni:

a) pagamento di una somma minima di € 50,00 e massima di € 500,00 per le violazioni al disposto di cui al comma 4, lettera *b)*;

b) pagamento di una somma minima di € 100,00 e massima di € 1.000,00 per le violazioni al disposto di cui al comma 4, lettera *c)*.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 gennaio 2003

PASSALEVA

(La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2002).

03R0298

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. **3.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna n. 13 del 30 aprile 2003)*

(Omissis).

03R0493

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. **4.**

Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna n. 13 del 30 aprile 2003)*

(Omissis).

03R0494

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2003, n. **5.**

Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, concernente: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria e di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative» - Denuncia di inizio attività.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale *della Regione Sardegna n. 15 del 20 maggio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 13 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono soggetti ad autorizzazione comunale i seguenti interventi, previo parere del solo ufficio tecnico comunale:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) muri di cinta e cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive e ricreative senza creazione di volumetria;

e) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell'art. 817 del codice civile;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edificio di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;

i) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi finalizzati ad attività edilizia;

l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi;

m) le opere oggettivamente precarie e temporanee,

n) i pergolati e i grigliati:

o) le occupazioni stabili di suolo a titolo espositivo di stoccaggio a cielo aperto;

p) l'installazione di palloni pressostatici a carattere stagionale.

2. Le semplici recinzioni ed i barbecue di minime dimensioni sono opere urbanisticamente non rilevanti, qualora realizzate in aree non soggette a vincoli.».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 23 del 1985 è introdotto il seguente:

«Art. 14-*bis (Denuncia di inizio attività).* — 1. È data facoltà di attivare gli interventi di cui all'art. 13, con esclusione degli interventi di cui alle lettere *i), o)* e *p)* del comma 1, anche con denuncia di inizio di attività alle condizioni e secondo le modalità e le prescrizioni di cui alla normativa statale vigente, fatto salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

2. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di dui al comma 1, o in difformità da essa, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'art. 14 della presente legge.

3. La facoltà di procedere con denuncia di inizio attività non si applica agli immobili assoggettati, con specifico provvedimento amministrativo, dalle competenti autorità ai vincoli di carattere storico-artistico, ambientale e paesaggistico, salvo preventiva acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo.

4. Le forme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 16 maggio 2003

PILI

03R0495

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501784/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 8 2 3 *

€ 1,60